

COMUNE DI BIENO

(Prov. di Trento)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'AMMINISTRAZIONE DEGLI USI CIVICI GRAVANTI SUI BENI DEMANIALE DEL COMUNE DI BIENO VALSUGANA

art. 1

Il presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 26 febr. 1928 N° 332, detta le norme per l'esecuzione e l'amministrazione degli usi civici gravanti sui beni demaniali del Comune di Bieno Valsugana, riconosciuti dal decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per la Provincia di T_n e BZ, in Trento, di data 28-5-1938 rep. N° 655.-

art. 2

I diritti della popolazione, accertati e riconosciuti dal predetto Commissario, sono i seguenti :

- a)- diritto di trarre dai boschi comunali legname da opera per la ordinaria manutenzione e per la costruzione dei fabbricati ;
- b)- diritto di trarre dai boschi comunali legna da ardere per uso esclusivamente familiare ed altra legna, come pali per viti, staccionate, ecc.... nonchè strame per lettiere da bestiame ;
- c)- diritto di pascolo nei boschi comunali nelle stagioni extra alpeggio e per bestiame che non venga alpeggiato;
- d)- diritto di alpeggio di bestiame sulle malghe comunali, e precisamente le due malghe di Rava e Fierollo.-

art. 3

L'amministrazione degli usi civici contemplati nell'articolo precedente non ha luogo separatamente, bensì è di competenza del Comune, non esistendo frazioni, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 1 della legge prov/le 16 sett. 1952 N° 1 sull'amministrazione usi civici, e si svolgerà secondo le disposizioni di leggi vigenti, con riguardo anche alle consuetudini tramandate ab antiquo.

Iⁿ casi particolari, per controversie o per necessità di variazione alle norme del presente regolamento, sarà nominata dall'assemblea dei capi famiglia utenti uso civico una commissione, composta di N° 6 membri estranei al Consiglio Comunale, la quale elaborerà le proposte da sottoporsi alla ratifica del Consiglio Comunale.

Nel caso di controversia fra la predetta Commissione e il Consiglio Comunale, le proposte saranno rimesse alla Giunta Provinciale, con giudizio di arbitrato.

art. 4

Il godimento dei diritti di cui all'art. 2, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16-6-1927 N° 1766 e del presente regolamento, spetta a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nel Comune, ed iscritti nel Registro della popolazione, a sensi del R.D. 2-12-1929 N° 2132 e relative modifiche.

art. 5

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali " e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile"

Nei casi di mancanza di disponibilità, il criterio distributivo degli usi civici va attuato con graduatoria rispetto al bisogno, partendo ovviamente dal più bisognoso.

art. 6

L'esercizio dell'uso civico è di regola gratuito.

Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di manutenzione od altre, come il pagamento delle imposte, la sorveglianza ed esecuzione di lavori di ordinaria coltura, ~~e=mana~~ potrà imporre il corrispettivo di speciali diritti in conformità alle disposizioni dell'art. 46 del citato R.D. 26-2-1928 N° 332, e da percepirsi secondo le norme del presente regolamento.

art. 7

Ogni capo famiglia utente uso civico, che si trovi nelle condizioni volute dal presente regolamento, chiederà, nel tempo ed entro i termini fissati dalla Giunta Municipale mediante avviso affisso al pubblico, il legname da opera occorrente per la ordinaria manutenzione e per la costruzione dei fabbricati, detto "ad uso interno", i pali per vite e staccionate, la legna da ardere, gli strami, ecc....., e denunzierà il bestiame per il pascolo extra alpeggio.

A cura del Comune verranno composti appositi elenchi da sottoporre alla approvazione per la concessione da parte dell'Autorità Forestale nella apposita seduta di ogni anno.

Per il legname da opera verrà segnalato il lavoro da eseguirsi basando su questo la richiesta stessa.

art. 8

Una apposita Commissione, nominata dalla Giunta Municipale, eseguirà i controlli necessari per il fabbisogno di legname detto "uso interno" e ne darà relazione al Sindaco.

La Giunta Municipale, sulla scorta della relazione predetta, deciderà sulle domande dei singoli e formerà l'elenco da sottoporre nella sessione forestale.

art. 9

Il legname da opera, la legna da ardere, i pali per vite e staccionate, provenienti da uso civico, non possono essere alienati per nessun motivo e nemmeno messi alla parte, ma devono esclusivamente soddisfare l'uso familiare.

Non è permesso la cessione a mezzadria per taglio, esbosco e segheria o per qualsiasi altro motivo.

Non è permesso inoltre l'impiego del legname da opera detto "uso interno" per lavori differenti da quelli segnalati.

art. 10

La Commissione di cui all'art. 8 riceverà dagli Uffici Comunali un elenco delle domande di legname "uso interno" con le annotazioni delle due ultime concessioni e loro impiego denunciato.

I richiedenti dovranno dimostrare che il legname avuto in precedenza è stato messo in opera per i lavori segnalati o che lo stesso legname esiste in deposito per ragioni di stagionale natura.

La Commissione segnalerà le infrazioni riscontrate e darà il proprio referto sui fabbisogni da assegnare.

art. 11

Il Comune comminerà di competenza le seguenti penalità:

- a) - nel caso che un censita, avuto la concessione di legname "uso interno", o legna da ardere per la parte detta "colmelo", o pali per vite e staccionate, ne facesse in tutto od in parte vendita a terzi, sarà privato del diritto di tutti gli usi civici per un periodo di tre anni, previo sequestro del materiale legnoso.
- b) - nel caso che un censita ceda in mezzadria il legname "uso interno", o i pali per vite, o la legna da ardere del "colmelo", sarà privato per quel titolo di uso civico per un periodo di tre anni, previo sequestro del materiale legnoso.
- c) nel caso che un censita abbia variato l'impiego del legname "uso interno" per fabbisogni differenti da quelli denunciati, per un periodo da uno a tre anni avrà respinta la domanda di legname "uso interno".

art. 12

Qualora la ripresa annua dei boschi comunali non dia la possibilità o limiti la quantità del legname o della legna in modo da dover restringere od annullare, anche per una volta tanto, la concessione del legnatico, sarà proceduto a norma del secondo comma dall'art. 5 del presente regolamento, sentito anche il parere della Commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

art. 13

Il corrispettivo da versarsi dall'utente uso civico sarà determinato dal Consiglio Comunale, con propria delibera da sottoporsi all'approvazione tutoria, in equa misura e secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

art. 14

La Giunta Comunale può esaminare domande di privati e concedere l'utilizzazione di schianti occasionali e fissarne eventualmente il corrispettivo di volta in volta, previo accordo e giudizio dell'Autorità Forestale. Il quantitativo così assegnato verrà diffalcato dagli altri eventuali fabbisogni in corso di esame o di utilizzazione.

Il Sindaco, dietro delega della Giunta Municipale, può concedere permessi di raccogliere la legna da ardere (ramaglie

art. 15

L'uso civico di pascolo nei boschi comunali viene regolato dalle disposizioni fissate di anno in anno nella Sessione Forestale, e con riferimento alle leggi vigenti sull'oggetto.

art. 16

L'uso civico dei pascoli montani formanti le due malghe Rava e Fierollo, comporta agli utenti gli obblighi riguardanti la normale manutenzione ordinaria delle malghe, e particolarmente gli obblighi di carattere tecnico contenuti nello apposto capitato, all'art. 15, che qui si richiama nel contesto della delibera N° 94 dd. 11-1-1951, vistata dalla Giunta Provinciale sub N° 1580/2 dd. 10-12-1951.-

La Giunta Comunale, tenuto presente il numero dei capi di bestiame che verranno monticati, assegnerà di anno in anno le poste di malga con relativi campivoli/pascoli adiacenti.

Il corrispettivo da esigersi per ogni capo di bestiame monticato sarà oggetto di delibera del Consiglio Comunale, da approvarsi in data non posteriore al 15 Dicembre dell'anno che precede la gestione, con i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

La Giunta Comunale procederà all'affittanza delle parti di malga non occorrenti per l'alpeggio delle bestie denunciate, compresi i pascoli destinati alle pecore salvaguardando per queste il diritto uso civico, e cioè postillando nei contratti di affitto il pascolo gratuito per gli aventi diritto all'uso civico oppure un eventuale corrispettivo pari a quello fissato con la delibera di cui al terzo comma del presente articolo.

art. 17

Entro il 1° Novembre di ogni anno ogni avente diritto, per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, denuncerà agli Uffici Comunali i capi di bestiame che intende alpeggiare nelle stagioni successive.

Qualora il numero dei capi di bestiame risultasse superiore alla capacità delle due malghe si adotterà il criterio di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Qualora invece il numero dei capi di bestiame risultasse inferiore alla capacità di carico delle due malghe, il Comune prolungherà di altri otto giorni il periodo utile per la denuncia. Se ancora il carico non fosse raggiunto ed il numero dei capi di bestiame fosse talmente ridotto da causare mancanza di grassi sui campivoli, la Giunta Comunale procederà alla diminuzione delle poste di malga da assegnare a norma dell'art. 16 agli utenti uso civico, disponendo invece, per quanto riguarda le poste rimaste libere, un appalto per la sola stagione successiva, introitando il relativo importo nella cassa comunale.

Nel caso di piccole insufficienze di capi di bestiame la Giunta Comunale può autorizzare l'alpeggio di bestie fuori Comune per le quali fisserà delle quote aggiuntive al corrispettivo in denaro.

art. 18

Nel caso che, per mancanza di interesse o per particolare situazione economico-sociale o per altri buoni fini amministrativi, la denuncia dei capi di bestiame di cui al primo comma dell'art. precedente abbia esito negativo, è prevista la possibilità di rinuncia temporanea all'alpeggio da parte degli aventi diritto usi civici, per un periodo massimo di cinque anni, delegando il Comune, amministratore dei beni usi civici, alla procedura di appalto per detto periodo.

La determinazione di rinuncia di cui sopra deve essere presa dalla Assemblea generale degli aventi diritto uso civico, con l'intervento di almeno metà dei capi famiglia titolari, e con votazione segreta che deve ottenere la maggioranza assoluta dei votanti.

art. 19

Regolato il carico di cui all'art. 17; gli utenti si costituiscono in consorzio provvisorio che varia di anno in anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno viene chiamato il detto consorzio in assemblea con invito del Sindaco, e provvederà alla elezione della direzione, composta di sei membri, scelti fra i soci stessi.

La Direzione elegge nel suo seno il presidente.

art. 20

E' facoltà della Giunta Municipale di non riconoscere la nomina del presidente, qualora abbia seri motivi di sfiducia.

Non può essere nominato presidente chiunque abbia avuto penalità giudiziarie a suo carico.

In ambedue i casi la Giunta Municipale richiede una seconda nomina.

art. 21

Entro il 30 Settembre di ogni anno la Direzione del Consorzio deve chiudere la sua gestione e depositare gli atti in Municipio, dove saranno archiviati in appositi fascicoli, previa revisione ad approvazione della Giunta Municipale.

art. 22

Il Consorzio degli utenti non ha scopo di lucro.

Può solamente formare l'equipaggio di attrezzi necessari per la conduzione delle malghe da ripassare in consegna di anno in anno.

La Giunta Municipale esercita diritto di controllo e di tutela, affinché l'uso civico venga amministrato con giustizia e parità di diritti cominciando dal più piccolo allevatore fino al limite massimo della possibilità del beneficio.

art. 23

Le spese di gestione della stagione di alpeggio vengono regolate e distribuite dalla Direzione del Consorzio tenendo conto che per tutte le categorie di bestiame alpeggiato, compresi gli introiti che il Consorzio può trarre da allevamento di maiali, il beneficio venga equamente ripartito con un utile proporzio-

art/ 24

Il presidente del Consorzio prenderà in consegna gli stabili delle due malghe o poste di esse il giorno precedente le operazioni di alpeggio e li riconsegnerà al Comune dieci giorni dopo le operazioni di demonticazione.

art. 25

Il presidente rappresenta il Consorzio degli utenti ed è responsabile della buona gestione contabile e della conservazione degli stabili delle due malghe o parte di esse destinate per l'annata all'uso civico degli allevatori.

Una commissione od un incaricato del Comune sorveglierà sulla buona conduzione e sulla conservazione dei fabbricati e dei campivoli e ne darà relazione al Sindaco ogniqualvolta si verificano trasgressioni al capitolato d'onori di cui al precedente art. 16, al momento della consegna e delle riconsegna di cui al precedente art. 24.

Nei casi gravi di incuria o di danni arrecati dolosamente o colposamente agli stabili presi in consegna, il presidente del Consorzio risponde alla Giunta Municipale, la quale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, riferirà al Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale è competente ad autorizzare procedura penale e civile a carico dei responsabili.

art. 26

Per tutto ciò che il presente regolamento non contempla si richiamano le leggi vigenti sugli usi civici .


Il presente REGOLAMENTO, che consta di N° 26 articoli ,


è stato approvato dal Consiglio Comunale li 30-11-57

con delibera N° 400 , approvata quindi dalla Giunta Provinciale

sub N° 4658/3/c addi 7 MARZO 1958 in Trento.

PUBBLICATO agli effetti di legge : dal 20-3-58
al 4-4-58

Il Sindaco:


Il Segretario:


Bieno, li 5-4-58